


COMUNE DI CARISOLO

Provincia di Trento

STATUTO
DELLA
COMUNITA' DI CARISOLO
DELLA
VAL RENDENA
IN GIUDICARIE

ANNO 2016



APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE N. 26 DD. 27/04/2016

INDICE

PREAMBOLO	5
TITOLO I - PRINCIPI	8
Art. 1. <i>Autonomia della Comunità di Carisolo, elementi costitutivi, attività e finalità, territorio</i>	8
Art. 2. <i>Sede e stemma</i>	9
TITOLO II 6 PARTECIPAZIONE	9
Art. 3. <i>Nozione</i>	9
Art. 4. <i>Regolamento</i>	10
CAPO I - INIZIATIVA POPOLARE.....	10
Art. 5. <i>Istanze, petizioni e proposte.....</i>	10
CAPO II - CONSULTAZIONE POPOLARE.....	11
Art. 6. <i>Consultazione popolare.....</i>	11
Art. 7. <i>Consulte e conferenze.....</i>	11
CAPO III 6 REFERENDUM.....	12
Art. 8. <i>Norme generali.....</i>	12
Art. 9. <i>Esclusioni</i>	12
Art. 10. <i>Norme procedurali</i>	13
Art. 11. <i>Referendum consultivo e propositivo.....</i>	13
Art. 11bis. <i>Referendum confermativo statutario</i>	13
TITOLO III - ORGANI ISTITUZIONALI.....	14
CAPO I - ORGANI DI GOVERNO	14
SEZIONE I - CONSIGLIO COMUNALE	14
Art. 12. <i>Attribuzioni</i>	14
Art. 13. <i>Convocazione e funzionamento</i>	15
Art. 14. <i>Consigliere incaricato.....</i>	16
SEZIONE II - GIUNTA COMUNALE	16
Art. 15. <i>Attribuzioni e funzionamento</i>	16
Art. 16. <i>Composizione</i>	16
Art. 17. <i>Consigliere delegato</i>	17
Art. 18. <i>Mozione di sfiducia</i>	17
SEZIONE III - IL SINDACO.....	17
Art. 19. <i>Attribuzioni.....</i>	17
CAPO II - ALTRI ORGANI.....	18
Art. 20. <i>Il Presidente del Consiglio</i>	18
Art. 21. <i>Gruppi consiliari</i>	18
Art. 22. <i>Il Consigliere comunale</i>	18
Art. 23. <i>Commissioni</i>	19
CAPO III - INIZIATIVA PARTECIPAZIONE E CONTROLLO	19
Art. 24. <i>Norme generali</i>	19

Art. 25. Prerogative dell'opposizione	19
TITOLO IV - ELEZIONI, NOMINE E DESIGNAZIONI.....	20
Art. 26. Principi	20
Art. 27. Esclusione delle cause di incompatibilità ed ineleggibilità.....	20
TITOLO V - GARANZIE	20
Art. 28. Opposizioni e ricorsi.....	20
CAPO I - IL DIFENSORE CIVICO	21
Art. 29. Il Difensore civico.....	21
Art. 30. Incompatibilità e ineleggibilità.....	21
Art. 31. Attivazione dell'istituto.....	22
TITOLO VI - ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI	22
Art. 32. Principi	22
Art. 33. Forma di gestione amministrativa	22
Art. 34. Organizzazione	23
Art. 35. Atti di natura tecnico gestionale di competenza del Sindaco	23
Art. 36. Atti di natura tecnico gestionale di competenza della Giunta	23
Art. 37. Il Segretario comunale	24
Art. 38. Presidenza delle commissioni giudicatrici di concorso	25
Art. 39. Rappresentanza in giudizio.....	25
TITOLO VII - ATTIVITA'.....	25
CAPO I - PRINCIPI GENERALI.....	25
Art. 40. Enunciazione dei principi generali	25
Art. 41. Convocazioni e comunicazioni.....	25
Art. 42. Pubblicazione degli atti generali, amministrativi, normativi, ecci'	25
Art. 43. Diritto di accesso agli atti ed alle informazioni	26
CAPO II - ATTIVITA' NORMATIVA	26
Art. 44. I Regolamenti	26
Art. 45. Le ordinanze.....	26
Art. 46. Sanzioni amministrative	26
CAPO III - IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	26
Art. 47. Procedimento amministrativo.....	26
Art. 48. Istruttoria pubblica	26
Art. 49. Regolamento sul procedimento	27
CAPO IV - INTERVENTI ECONOMICI	27
Art. 50. Principi	27
TITOLO VIII - CONTABILITA' E FINANZA	27
Art. 51. Linee programmatiche	27

Art. 52. Programmazione finanziaria - controllo	28
Art. 53. Gestione - controllo	28
Art. 54. La gestione del patrimonio	28
Art. 55. Servizio di tesoreria	28
Art. 56. Il revisore dei conti	29
TITOLO IX - I SERVIZI PUBBLICI.....	29
Art. 57. Norme generali	29
Art. 58. Tariffe	29
Art. 59. L'acqua come bene comune.....	29
TITOLO X LA RELIGIOSITÀ.....	30
Art. 60. Principio ispiratore.....	30
Art. 61. Chiesa cattolica e altre organizzazioni religiose	30
TITOLO XI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	30
Art. 62. Revisioni dello statuto	30
Art. 63. Norme transitorie.....	30
Art. 64. Disposizioni finali	31

PREAMBOLO

Non esiste testimonianza alcuna - almeno a nostra conoscenza - che documenti il costituirsi della Comunità di Carisolo.

Il nome di Carisolo compare per la prima volta in una pergamena del 28 ottobre 1232, conservata fino al 1903 nell'archivio comunale di Pinzolo, poi scomparsa. Vi si parlava di accordi assunti tra i giurati di Pinzolo e quelli del Caresolo circa i rispettivi diritti e i confini sul monte Solghera, i mulini, la manutenzione del ponte in xtra glaram supra Sarcamö, (vicino alla ghiaia al di sopra del Sarca), ecc.

Nel 1232 la Villa di Carisolo appare già una comunità con propri rappresentanti, un territorio ben definito e diritti su l'uso delle acque.

Si deve pensare che sia stata formata da un certo numero di nuclei familiari (fuochi) e che i capifamiglia si riunissero ogni anno a regola per eleggere i sindaci, i procuratori e i saltari (guardie campestri) e che si siano dati statuti, norme per organizzare la vita sociale.

Si trova poi il nome di Carisolo in atti del 1243 e del 1244. Si tratta di sentenze su liti tra gli abitanti di Pinzolo e di Carisolo, sorte per gli spostamenti e le derivazioni del Sarca di rogge e di acque per irrigare i campi.

Nel 1312 in Carixolo due fratelli vendono un campo.

Nel 1337 una pergamena porta la ricognizione dei confini tra Carisolo e Pinzolo.

Nel 1484 si ha la sentenza del Conte Paride Lodron nella lite tra Pinzolo e Carisolo da una parte e Caderzone dall'altra per i diritti di proprietà sui monti di Viaoftra e Magnabò.

Nell'archivio comunale di Carisolo esistono 4 pergamene datate 1500 - 1534 - 1536 - 1561 riguardanti compromessi di confini e di diritti di passo tra i Comuni limitrofi e una del 1613 riportante il testamento di Bertarelli Antonio.

Esistono inoltre nell'archivio Parrocchiale di Carisolo pergamene e documenti di varie date interessanti la Comunità e la Chiesa Cimiteriale di Santo Stefano attorno alla quale si presume fu insediato il primo nucleo di casupole.

Sempre nell'archivio Comunale di Carisolo sono conservati n. 37 fascicoli amministrativi riguardanti il periodo dal 1656 al 1927, tra cui di interesse storico:

1- anno 1656 "Stato per la riforma delle tasse in Giudicarie";

2- anno 1727 separazione Curazia di Carisolo da quella di Pinzolo, essa verrà elevata a Parrocchia il 28.02.1920.

Il Comune di Carisolo fu autonomo sino alla fine dell'anno 1928 e con R.D. 19.02.1928 N. 429 venne aggregato al contiguo Comune di Pinzolo.

Con Legge Regionale n. 8 del 16.04.1952 la frazione di Carisolo è stata ricostituita in Comune autonomo con circoscrizione comunale che essa aveva precedentemente.

Lo Statuto di cui la comunità di Carisolo vuol dotarsi come riferimento tecnico, politico, sociale per i prossimi anni, poggia sull'analisi dell'evoluzione economica e sociale degli ultimi decenni e la codifica di norme direttive per il futuro.

1. Analisi e prospettive economiche

L'economia di Carisolo fino agli anni sessanta era prettamente agro-silvo-pastorale, con produzione finalizzata ad uso e consumo quasi esclusivamente interno, supportata da "rimesse" in valuta dagli "arrotini" emigrati in America ed Inghilterra.

Le attività produttive riguardavano: la segagione del legname (rasagöc), la produzione - lavorazione e vendita di manufatti in vetro (majolin) e l'estrazione e lavorazione del granito (taiapreda e spizuclin).

Attualmente, il fenomeno dell'emigrazione è scomparso e le fonti economiche sono diversificate nel turismo, che è l'anima portante, nell'artigianato, nel commercio, nella zootecnia e nel legname.

Si sono valorizzate le risorse naturali locali: oltre al legname, il granito, la neve e l'acqua.

La potenzialità ricettiva turistica e la produttività delle aziende sul territorio rappresentano una realtà economica "mista" che va incentivata e migliorata specialmente nell'ambito dei servizi turistico economico e sociali.

La rivalutazione dell'ambiente della vecchia economia sarà obiettivo della Comunità di Carisolo nel senso del recupero di pascoli, malghe, cascine d'alpeggio comunali, nonché favorire, con infrastrutture primarie ed incentivi il recupero di cascine e stalle di proprietà privata (anche con cambi di destinazione d'uso) nel rispetto dell'architettura tradizionale e delle norme vigenti. Importante in questo contesto, il mantenimento dell'Amministrazione Comunale della competenza primaria sul proprio territorio quale diritto irrinunciabile.

È opportuno che le aree fabbricabili attuali rimangano tali fino al completamento della zona e che un eventuale sviluppo sia originato solamente da necessità economiche e sociali, garantendo un diritto sociale ai cittadini.

2. Analisi realtà sociale

L'evoluzione sociale è cresciuta pari passo a quella economica. La comunità si è dotata gradualmente di servizi. Sul territorio esistono: l'asilo nido (a valenza sovra comunale), la scuola materna (gestita da una comunità di religiose) e la scuola elementare, la caserma dei Carabinieri, l'Ufficio postale, uno sportello bancario, un ufficio turistico e un ambulatorio medico nonché le recenti e da poco ultimate realizzate strutture del Palazzetto dello Sport, del Centro Giovanile di Animazione Socio culturale e la Casa del parco (Casa Geopark).

Il livello culturale è passato gradualmente da elementare a medio-superiore.

Sarà un impegno delle Amministrazioni mantenere le strutture sportive presenti garantendo particolari attenzioni sia di collaborazione che finanziarie, alle associazioni volontarie, ritenute la struttura portante della comunità.

**LA COMUNITA' LOCALE
di CARISOLO
DELLA VAL RENDENA**

rappresentata dal Consiglio Comunale

In continuità con le tradizioni della comunità che rappresentano il suo patrimonio storico;

considerato che si riconosce nella più vasta comunità rendenese che ha conosciuto una comunanza di storia dal periodo del Principato Vescovile di Trento, all'impero austroungarico ed infine allo Stato italiano e che intende perseguire forme di collaborazione intercomunale anche allo scopo di favorire buoni rapporti reciproci e forme di razionalizzazione dell'azione amministrativa;

nel quadro dei valori e dei principi della Costituzione della Repubblica, delle Convenzioni internazionali sui diritti e dello Statuto speciale di autonomia del Trentino-Alto Adige;

nell'ambito dei principi contenuti nella <Carta Europea dell'autonomia locale> adottata a Versailles nel 1954 e a Strasburgo nel 1985 dal Consiglio d'Europa, con la quale la valorizzazione dell'autonomia è collegata al contesto del processo di unificazione europea;

considerato che intende tutelare e valorizzare il proprio territorio quale risorsa legata alla propria comunità e al proprio sviluppo culturale, sociale ed economico ed in particolare il corretto e razionale utilizzo del patrimonio boschivo e non boschivo allo scopo di salvaguardarne le potenzialità per le generazioni future;

considerato che intende tutelare e valorizzare gli usi civici sulle terre comuni che costituiscono una parte rilevante del proprio territorio; considerato che a tal fine aderisce alla mozione conclusiva approvata all'unanimità dal Consiglio Nazionale dei Comuni italiani a Fiuggi in data 21 settembre 1991;

considerato che intende promuovere la centralità del cittadino, con i suoi diritti e i suoi doveri, con il suo essere soggetto e non oggetto dell'attività politica e amministrativa, protagonista informato e responsabile della vita comunitaria;

considerato che intende fondare la propria convivenza civile sui valori della pace, della tolleranza, della solidarietà, della sussidiarietà, della cooperazione e dell'accoglienza;

preso atto che con delibera C.C. n. 50 del giorno 11.10.1995 è stato adottato lo statuto della comunità di Carisolo della Val Rendena e successivamente modificato con deliberazioni C.C. n. 50 dd. 06.08.1997 e n. 49 dd. 29.11.2000;

preso atto altresì che con delibera C.C. n. 40 del giorno 26.09.2002 è stato adottato il nuovo statuto della comunità di Carisolo della Val Rendena e con delibera C.C. n. 10 del giorno 20.03.2006 è stato aggiornato alla L.R. 22.12.2004 n. 7;

ORA CON LA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 30 DD. 11.09.2014

ADEGUA

LO STATUTO della COMUNITA'

di CARISOLO

della VALLE RENDENA

alla Legge Regionale 5 febbraio 2013 n. 1

del quale il preambolo costituisce parte integrante.

TITOLO I - PRINCIPI

Art. 1. Autonomia della Comunità di Carisolo, elementi costitutivi, attività e finalità, territorio

1. La comunità di Carisolo é autonoma secondo le disposizioni della Costituzione della Repubblica ed i principi generali dell'ordinamento.

2. Gode di autonomia statutaria e di potestà regolamentare.

3. L' autonomia finanziaria é fondata sulla certezza di risorse proprie e trasferite.

4. Sono elementi del Comune il territorio comunale e la popolazione.

5. Il Comune é costituito attualmente dai territori e dalla Comunità di Carisolo. Sono compresi nella Comunità di Carisolo gli iscritti all'AIRE, gli emigrati e gli oriundi.

6. Allo scopo di valorizzare il senso di comune appartenenza di cui al preambolo e nel rispetto dell'autonomia di ciascun Comune, i cittadini del Comune sono considerati cittadini della Val Rendena in Giudicarie.

7. Il Comune é l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

8. Esercita tutte le funzioni amministrative di interesse locale in attuazione dei principi di sussidiarietà, responsabilità e unità che devono presiedere all'esercizio dell'azione amministrativa comunale, inerenti lo sviluppo culturale, sociale ed economico della propria popolazione e che non siano espressamente attribuite dall'ordinamento ad altri Enti.

9. Gestisce altresì i servizi comunali per le materie di competenza statale nei casi previsti dalla legge.

10. Informa la propria attività al principio di legalità ed in particolare al rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e della legge sull'autonomia locale.

11. Il Comune garantisce:

- a) il rispetto della persona e dei diritti di personalità;
- b) la tutela della famiglia come nucleo riconosciuto dalle vigenti leggi della Repubblica.
- c) la tutela delle aggregazioni sociali dove si svolge e si sviluppa la personalità dei cittadini.

12. Il Comune promuove, anche in collaborazione con altri enti pubblici e con le forme di collaborazione intercomunale:

- a) la partecipazione dei propri cittadini e delle aggregazioni sociali presenti sul proprio territorio alla vita politica ed amministrativa della comunità locale;
- b) la solidarietà della comunità indirizzando la propria azione all'obiettivo di un sistema di sicurezza sociale;
- c) la pari opportunità tra i cittadini senza discriminazione di razza, origine, lingua, sesso, cultura e religione, nel riconoscimento e valorizzazione delle differenze;
- d) l'occupazione lavorativa non solo come mezzo di sostentamento, ma anche quale espressione delle attitudini e delle capacità;
- e) l'armonico sviluppo economico, sociale e territoriale della comunità, ecologicamente sostenibile;
- f) il diritto alla salute, allo studio, alla cultura, alla formazione permanente; l'attività sportiva e ricreativa;
- g) la cultura della pace e della tolleranza anche attraverso i rapporti di gemellaggio con altri Comuni e iniziative di sensibilizzazione e cooperazione;
- h) la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e il recupero delle tradizioni e

consuetudini locali;

- i) la tutela del territorio ed in particolare del patrimonio boschivo, considerato come risorsa della Comunità, allo scopo di salvaguardarne il potenziale produttivo alle generazioni future;
- j) la tutela e la conservazione dei lavori tradizionali;
- k) la tutela e la gestione degli usi civici.

13. Esercita l'azione di danno ambientale nonché ogni altra azione contro attività od omissioni che danneggino il patrimonio territoriale, ambientale o storico locale.

14. Nel caso di erogazione di contributi, di agevolazioni, di sussidi, di concessione di strutture o servizi in forma agevolata o altri vantaggi economici di qualunque genere a persone o enti, la loro concessione é subordinata alla predeterminazione e alla pubblicazione dei criteri e delle modalità cui l'amministrazione deve attenersi, salvo che la legge non abbia già definito analiticamente tali criteri.

15. L'attività amministrativa é retta da criteri di economicità, di massima semplicità, di efficacia, di pubblicità, trasparenza, celerità, imparzialità e responsabilità secondo le modalità previste dalla legge e dal presente Statuto.

16. Il Comune promuove forme di collaborazione intercomunale nell'erogazione dei servizi.

17. Assume la programmazione economica e territoriale come metodo d'intervento.

18. Utilizza anche mezzi informatici e telematici per lo scambio di informazioni e di documenti con altri enti pubblici o con privati.

19. Ai principi fondamentali è sottoposta ogni forma di attività comunale, sia di diritto pubblico che privato, sia svolta direttamente che mediante partecipazione ad altri organismi, Enti o Società.

20. Il Comune provvede alla salvaguardia e valorizzazione degli usi civici in quanto diritti perpetui sulle terre comuni e collegati alle antiche tradizioni locali tramandate nei secoli.

21. All'Amministrazione ed alla regolamentazione delle terre comuni soggette ad uso civico provvede direttamente il Consiglio Comunale ai sensi della legislazione vigente.

22. Sono titolari del diritto di uso civico i soggetti di cui al comma 5 del presente articolo.

Art. 2. Sede e stemma

1. La sede del Comune é Carisolo.

2. Lo stemma del Comune raffigura un'aquila stilizzata con la parte superiore in piccoli fiori di carice da cui deriva il nome Carisolo e che verrebbe a simbolizzare l'amicizia, la comprensione, la comunicabilità; nella parte centrale vi é disegnata una pergamena come simbolo della cultura e delle tradizioni e la parte inferiore, un artiglio di aquila per rappresentare il tenace attaccamento dei Carisolesi alla propria terra, alla propria cultura e tradizioni, come descritto dal decreto di riconoscimento n. 7669/5-B del 14 dicembre 1979.

TITOLO II 6 PARTECIPAZIONE

Art. 3. Nozione

1. Il Comune attua il principio di sussidiarietà orizzontale, anche attraverso la valorizzazione di ogni forma associativa e cooperativa e in particolare delle associazioni rappresentative degli invalidi e dei portatori di handicap, delle associazioni culturali e sportive, delle cooperative sociali nonché delle associazioni di volontariato.

2. Il Comune promuove la partecipazione popolare nei modi previsti da questo Statuto, per consentire alla popolazione presente sul territorio comunale di partecipare, con diverse modalità, alla formazione delle scelte

politiche del Comune.

3. Particolare considerazione è riservata alle attività di partecipazione promosse tenendo conto delle differenze di genere, da parte di:

- a) cittadini residenti, singoli o organizzati in associazioni, comitati e gruppi, anche informali;
- b) giovani che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali;
- c) persone con oltre sessantacinque anni d'età;
- d) altre specifiche categorie di popolazione presenti sul territorio comunale, di volta in volta individuate.

4. Per favorire la più ampia partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione i regolamenti garantiscono ad essi forme qualificate di acquisizione di atti ed informazioni, nonché di partecipazione ai procedimenti amministrativi.

5. Il Comune può avviare forme di consultazione diretta dei cittadini per acquisire dati, informazioni e pareri.

6. In particolare, può servirsi:

- a) di questionari;
- b) di assemblee pubbliche; tali assemblee potranno essere convocate, per questioni particolari con coinvolgimento territorialmente differenziato, anche su base frazionale o di concerto con altri Comuni della Val Rendena;
- c) del Consiglio Comunale informale. Quest'ultimo viene convocato prevalentemente per un'informazione e trattazione preventiva di questioni che rivestono importanza fondamentale per la vita amministrativa del Comune quali ad esempio le principali scelte programmatiche. L'avviso di convocazione delle sedute informali deve contenere anche l'ordine del giorno.
- d) del Consiglio Comunale aperto alla popolazione con diritto di parola a tutti i presenti, per favorire la massima pubblicità di determinate discussioni e/o deliberazioni da effettuarsi in locali anche diversi dalla sede comunale.

7. Il Comune prevede la consultazione di particolari categorie di soggetti su tematiche specifiche (cittadini, turisti, ospiti, ecc.).

Art. 4. Regolamento

1. Il Comune approva un regolamento per disciplinare, nel rispetto delle disposizioni dettate dallo Statuto, gli ulteriori aspetti dell'iniziativa e della consultazione popolare, nonché del referendum.

2. Il regolamento di cui al comma 1, disciplina in particolare la costituzione ed il funzionamento del Comitato dei Garanti.

CAPO I - INIZIATIVA POPOLARE

Art. 5. Istanze, petizioni e proposte

1. Per promuovere la tutela di interessi individuali e collettivi, i cittadini residenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali, anche attraverso loro associazioni rappresentative, possono rivolgere al Comune istanze, petizioni e proposte.

2. Ai fini di questo Statuto si intende per:

a) istanza la richiesta scritta si spiegazioni circa specifici problemi o aspetti dell'attività dell'Amministrazione comunale, volta anche a sollecitare, nell'interesse collettivo, il compimento di atti dovuti dal Comune;

b) petizione la richiesta scritta presentata da almeno cinquanta soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1, anche attraverso loro forme associative con almeno cinquanta iscritti, diretta a porre all'attenzione del Consiglio Comunale una questione di interesse collettivo;

c) proposta la richiesta scritta presentata da almeno cinquanta soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1, anche attraverso loro forme associative con almeno cinquanta iscritti, per l'adozione di un atto del Consiglio comunale o della Giunta a contenuto determinato di interesse collettivo.

3. Le istanze sono inviate al Comune e impegnano gli organi cui sono indirizzate a dare risposta scritta e motivata entro trenta giorni dalla data di presentazione.

4. Le petizioni sono inviate al Presidente del Consiglio comunale. Il Presidente del Consiglio iscrive all'ordine del giorno del Consiglio comunale la questione oggetto della petizione, informandone il primo firmatario.

5. Le proposte presentate al Comune sono redatte nella forma dell'atto di cui richiede l'adozione e sono accompagnate da una relazione illustrativa. Gli uffici comunali collaborano con i proponenti fornendo ogni informazione utile. Le proposte sono sottoposte ai soggetti competenti all'espressione dei pareri richiesti dall'ordinamento e qualora non adottate è data comunicazione motivata al proponente.

CAPO II - CONSULTAZIONE POPOLARE

Art. 6. Consultazione popolare

1. Il Comune favorisce la consultazione della popolazione presente sul proprio territorio, sentendo anche gruppi informali di persone rispetto a specifici temi di interesse collettivo. La consultazione è improntata a criteri di semplicità, celerità e libertà di forme. La consultazione impegna il Comune a valutare le indicazioni espresse.

2. La consultazione può essere indetta dal Consiglio comunale su proposta della Giunta, di un quarto dei Consiglieri o di almeno trenta cittadini residenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali, ovvero di tre associazioni aventi sede nel Comune.

3. Nell'atto di indizione sono individuati la data e l'oggetto della consultazione, i soggetti interessati e le modalità di svolgimento ritenute più idonee, indicando inoltre i richiedenti.

4. Sono sperimentate forme di consultazione che si avvalgono della tecnologia telematica.

Art. 7. Consulte e conferenze

1. Il Comune può costituire apposite Consulte permanenti per indirizzare l'attività del Consiglio Comunale e della Giunta in relazione a particolari settori di attività o a particolari categorie di popolazione.

2. Il Sindaco annualmente invita i cittadini e le associazioni locali a partecipare a una conferenza orientativa nella quale è illustrato lo stato di attuazione del programma amministrativo (ove esistente) e sono verificate le scelte del Comune in particolare rispetto all'adeguatezza dei servizi resi alla Comunità.

3. Il Comune utilizza forme di consultazione degli enti, associazioni, cooperative e altri gruppi rappresentativi della popolazione locale riconosciuti dall'Amministrazione. In particolare, costituiscono forme di consultazione indiretta:

a) la richiesta di parere;

b) la formazione di consulte permanenti su determinate materie.

4. Sono requisiti per essere riconosciute dall'Amministrazione:

- a) l'assenza di finalità di lucro;
- b) il deposito dello statuto associativo con la firma autentica del legale rappresentante;
- c) un'attività sociale nell'ambito dell'oggetto di consultazione che dovrà essere documentata e che sarà oggetto di riscontro periodico.

5. Sono riconosciuti di diritto la Pro-Loco, i Vigili del Fuoco Volontari, l'Unione Sportiva, il Gruppo Alpini, il Gruppo Missionario, gli Scout, il Coro Parrocchiale, il Gruppo folcloristico, il Gruppo Anziani, il Gruppo Giovani e tutte le Associazioni che sorgeranno e che saranno riconosciute dall'Amministrazione, nonché la Parrocchia e le altre organizzazioni religiose presenti sul territorio.

CAPO III 6 REFERENDUM

Art. 8. Norme generali

1. Il Comune riconosce il referendum consultivo e propositivo quali strumenti di diretta partecipazione alle scelte politico-amministrative rimesse al Consiglio comunale e alla Giunta.

2. Il referendum può essere richiesto da un comitato promotore composto da almeno cinque cittadini; in quest'ultimo caso il referendum è indetto qualora sia proposto da almeno quaranta elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del Consiglio comunale e comunque una percentuale non inferiore al 10 per cento dei medesimi elettori.

3. Nella richiesta i quesiti sottoposti a referendum devono essere formulati in maniera chiara per consentire la più ampia comprensione ed escludere qualsiasi dubbio e in modo tale che a questi si possa rispondere con un sì o con un no.

4. Possono partecipare al referendum i cittadini residenti nel Comune che al giorno della votazione siano in possesso dei requisiti per l'esercizio del diritto elettorale attivo alle elezioni comunali.

5. Le proposte soggette a referendum si intendono approvate se è raggiunta la maggioranza dei voti favorevoli validamente espressi, a condizione che abbia partecipato alla votazione almeno il 30% degli aventi diritto al voto.

6. L'esito della consultazione referendaria vincola esclusivamente l'Amministrazione in carica; il Consiglio comunale entro un mese dalla proclamazione dei risultati iscrive all'ordine del giorno l'oggetto del referendum.

Art. 9. Esclusioni

1. Il referendum non può essere indetto nei sei mesi precedenti alla scadenza del mandato amministrativo né può svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto.

2. Non è consentita la presentazione di più di tre quesiti per ogni procedura referendaria.

3. Il referendum può riguardare solo questioni o provvedimenti di interesse generale e non è ammesso con riferimento:

- a) a materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria nel mandato amministrativo in corso;
- b) al sistema contabile e tributario e tariffario del Comune;
- c) agli atti relativi ad elezioni, nomine, designazioni;
- d) al personale del Comune e delle Aziende speciali;
- e) al regolamento interno del Consiglio comunale e dei consigli circoscrizionali;

- f) agli Statuti delle aziende comunali ed alla loro costituzione;
- g) alle materie nelle quali il Comune condivide la competenza con altri Enti;
- h) ai piani territoriali e urbanistici, i piani per la loro attuazione e le relative variazioni.

Art. 10. Norme procedurali

1. Entro venti giorni dal deposito della proposta o richiesta di referendum, il Consiglio Comunale, a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, nomina il Comitato dei Garanti, composto da tre esperti di cui due in discipline giuridiche e uno in discipline economico finanziarie, ad uno dei quali sono attribuite le funzioni di Presidente.
2. Il Comitato dei Garanti valuta l'ammissibilità dei quesiti referendari, assumendo tutte le decisioni necessarie per consentire l'espressione della volontà popolare.
3. Dopo la verifica di ammissibilità, il Comitato promotore procede alla raccolta delle sottoscrizioni, da compiersi entro i successivi 180 giorni.

Art. 11. Referendum consultivo e propositivo

1. Il referendum consultivo e il referendum propositivo sono finalizzati a orientare il Consiglio comunale o la Giunta in relazione a tematiche di particolare rilevanza per il Comune, non ancora compiutamente e definitivamente disciplinate.
2. Se il referendum consultivo o quello propositivo sono ammessi, non possono essere assunte deliberazioni sulle specifiche questioni oggetto del referendum fino all'espletamento della consultazione, a esclusione dei casi ritenuti urgenti dal Comitato dei Garanti.

Art. 12.bis Referendum confermativo statutario

1. 1. In conformità all'art. 17 della L.R. 9 dicembre 2014 n. 11 entro i trenta giorni di affissione all'albo pretorio può essere richiesto referendum confermativo delle modifiche apportate allo Statuto, purché queste non derivino da adeguamenti imposti dalla legge. In tal caso l'entrata in vigore dello Statuto viene sospesa. La decisione in ordine all'ammissibilità del referendum viene assunta entro i successivi trenta giorni. Per il referendum confermativo trova applicazione quanto previsto dall'art. 50 della L.R. n. 1 del 1993 e successive modificazioni, salvo quanto disposto con il presente articolo.
2. Il numero di sottoscrizioni richiesto a sostegno del referendum è pari al 10 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del consiglio comunale. Le sottoscrizioni sono raccolte entro 90 giorni dalla notifica della decisione di ammissione al referendum.
3. Per quanto non espressamente previsto trovano applicazione le norme contemplate dai precedenti articoli 8, 9, 10 e 11 del presente Statuto.

TITOLO III - ORGANI ISTITUZIONALI

CAPO I - ORGANI DI GOVERNO

SEZIONE I - CONSIGLIO COMUNALE

Art. 12. Attribuzioni

1. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo del Comune. Il Consiglio esprime, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti presenti al proprio interno su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale.

2. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia funzionale e organizzativa e disciplina con regolamento le proprie regole di funzionamento.

3. Il Consiglio oltre a quanto previsto dalle normative vigenti in materia di ordinamento dei Comuni, delibera:

- a) in materia di denominazione di vie e piazze;
- b) per il conferimento della cittadinanza onoraria a chi, pur non essendo iscritto all'anagrafe del Comune, si sia distinto particolarmente nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'industria, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico o in opere, imprese, realizzazioni, prestazioni in favore degli abitanti di Carisolo o in azioni di alto valore a vantaggio della Nazione o dell'umanità intera;
- c) l'approvazione dei progetti preliminari delle opere pubbliche di importo uguale o superiore ad euro 250.000,00 al netto degli oneri fiscali o, in assenza dei progetti preliminari, dei corrispondenti progetti definitivi;
- d) l'approvazione dei progetti esecutivi di opere pubbliche di importo uguale o superiore a quello stabilito alla lettera c), qualora il Consiglio comunale non si sia precedentemente pronunciato né sui progetti preliminari delle opere, né sui relativi progetti definitivi o esecutivi;
- e) in materia di estinzione del vincolo di uso civico e del vincolo di destinazione a favore dei servizi Socio Assistenziali (le apposizioni, le suspensione e le variazione del vincolo di uso civico sono di competenza della Giunta comunale);
- f) permuta o alienazione beni immobili (escluso il legname).
- g) su ogni altra materia che la legge attribuisce espressamente alla sua competenza .

4. Nel caso in cui un eventuale atto specifico programmatico d'indirizzo consigliare individua puntualmente la somma da pagare, la ragione del credito ed il soggetto creditore (affido a trattativa privata diretta, permuta, erogazione contributi, ecc.) il Consiglio comunale darà corso anche all'impegno della relativa spesa e ad ogni ulteriore provvedimento al fine di evitare una successiva determinazione da parte del responsabile del servizio competente. Tali deliberazioni possono configurarsi infatti come atti di "amministrazione diretta" (e non "di indirizzo") i cui contenuti, anche di dettaglio, sono spesso integralmente definiti dal consiglio, con la conseguenza che un eventuale atto successivo, adottato dall'organo di gestione, si ridurrebbe esclusivamente ad impegnare la spesa con un'utile duplicazione di attività (e, quindi un aggravamento del procedimento, vietato dalla legge) in quanto per la realizzazione di un unico risultato sarebbero necessari due atti.

5. Il consiglio provvede pure all'impegno della spesa (anche presunta) nel caso di approvazione di convenzioni, disciplinari, accordi di programma o altri provvedimenti che comunque prevedono un intervento finanziario a carico del Comune.

6. Non sono attribuite alla competenza del Consiglio le varianti in corso d'opera e i progetti per lavori

delegati da altre Amministrazioni.

Art. 13. Convocazione e funzionamento

1. Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco, che ne predispone l'ordine del giorno.
2. La prima seduta del Consiglio comunale è convocata e presieduta dal Consigliere più anziano di età, con esclusione del Sindaco, entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
3. Nella prima seduta il Consiglio tratta unicamente gli oggetti collegati agli adempimenti post-elettorali relativi alla convalida e al giuramento del Sindaco, alla convalida dei consiglieri ed alla eventuale comunicazione in ordine alla composizione della Giunta comunale.
4. L'avviso di convocazione, determinato nell'ordine del giorno e nella data dal Sindaco, deve essere consegnato almeno 5 giorni liberi prima di quello stabilito per l'audienza.
5. Nella formulazione dell'ordine del giorno è data priorità alle questioni urgenti ed ai punti non trattati nella seduta precedente.
6. Il Consiglio Comunale è convocato in seduta ordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge o dal presente Statuto.
7. Quando un quinto dei Consiglieri richieda una seduta straordinaria del Consiglio, il Sindaco lo convoca entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta.
8. Il Consiglio Comunale può essere convocato d'urgenza, quando ciò sia necessario per deliberare su questioni rilevanti ed indilazionabili. In tal caso l'avviso di convocazione deve essere consegnato ai Consiglieri almeno 24 ore prima dell'ora stabilita per l'adunanza.
9. Il Consiglio Comunale è regolarmente costituito con la presenza di oltre la metà dei Consiglieri comunali assegnati, salvo che sia prevista una maggioranza più ampia. Le deliberazioni vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti salvo che la legge o il presente Statuto non dispongano diversamente.
10. Nell'ipotesi che il Consiglio non si costituisca regolarmente in prima convocazione, è convocata, in giorno diverso, una seconda seduta con lo stesso ordine del giorno. Nella nuova seduta è sufficiente l'intervento della metà dei Consiglieri Comunali assegnati (nell'ipotesi in cui siano dispari, in questo caso specifico si arrotonda per difetto), ferme restando le maggioranze richieste per particolari deliberazioni.
11. Qualora nella seduta di seconda convocazione debbano essere posti all'ordine del giorno in via d'urgenza ulteriori argomenti non compresi nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, per la trattazione di tali argomenti si osservano i requisiti relativi alle sedute di prima convocazione.
12. Alle sedute del Consiglio Comunale partecipa il Segretario Comunale che, eventualmente coadiuvato per le operazioni di stesura materiale dai funzionari di segreteria, cura la redazione del verbale, sottoscrivendolo assieme al Sindaco o a chi presiede l'adunanza.
13. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvi i casi nei quali, secondo la legge o il regolamento, esse debbano essere segrete. Può essere prevista l'audizione del pubblico nei casi previsti dal presente Statuto, nonché di esperti, consulenti o dipendenti comunali.
14. Le norme generali di funzionamento del Consiglio Comunale sono stabilite dal regolamento.
15. Ogni deliberazione del Consiglio Comunale si intende approvata quando ha ottenuto il voto della maggioranza dei votanti, salvi i casi in cui la legge o il presente Statuto prescrivono espressamente la maggioranza dei componenti o altre maggioranze speciali.
16. Ai fini della determinazione della maggioranza si computano tra i votanti gli astenuti, non si computano coloro che si assentano prima di votare.

17. Le votazioni sono effettuate, di norma, con voto palese. Le votazioni con voto segreto sono limitate ai casi previsti dalla legge o quando siano richieste da almeno un quinto dei Consiglieri assegnati.

18. In caso d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati.

19. Il Consiglio può prevedere, in modo da rispettare la proporzione dell'entità dei gruppi consiliari con la garanzia di una adeguata rappresentanza delle minoranze, l'istituzione di commissioni per funzioni istruttorie, consultive e propositive.

20. Alle sedute del Consiglio Comunale possono essere invitati i rappresentanti del Comune o del Consiglio in Enti, Aziende, Società per Azioni, Consorzi, Commissioni, rappresentanti di forme associative iscritte all'Albo, nonché i funzionari del Comune ed altri esperti o professionisti incaricati della predisposizione di studi e progetti per conto del Comune, per riferire sugli argomenti di rispettiva pertinenza.

Art. 14. Consigliere incaricato

1. Il Consiglio comunale può affidare a singoli Consiglieri specifici incarichi in relazione a materie determinate e per la durata della legislatura.

2. La struttura comunale assicura al Consigliere incaricato adeguata collaborazione per l'espletamento dell'incarico affidato.

3. Periodicamente, il Consigliere deve presentare al Consiglio comunale una relazione che illustra i risultati dell'incarico svolto.

SEZIONE II - GIUNTA COMUNALE

Art. 15. Attribuzioni e funzionamento

1. Il Sindaco e la Giunta comunale attuano il governo del Comune.

2. La Giunta svolge attività di impulso e di proposta nei confronti del Consiglio comunale e adotta gli atti di amministrazione che siano ad essa espressamente rimessi o che non siano altrimenti attribuiti dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.

3. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che ne definisce l'ordine del giorno.

4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

5. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti.

Art. 16. Composizione

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da n. 2 (due) Assessori, di cui uno avente le funzioni di Vicesindaco. E' concessa facoltà al Sindaco di procedere alla nomina di un ulteriore Assessore portando il numero complessivo a 3 (tre). In tal caso l'indennità mensile di carica spettante complessivamente agli Assessori dovrà corrispondere a quella spettante complessivamente pari a 2 (due) Assessori; le indennità mensili dei singoli Assessori sono pertanto ridotte in misura uguale, ferma restando la maggiorazione percentuale spettante al Vicesindaco.

2. La composizione della Giunta deve rispettare le vigenti disposizioni sulla parità di generi.

3. Possono essere nominati Assessori, in numero non superiore alla metà (nell'ipotesi in cui siano dispari, in questo caso specifico si arrotonda per difetto), anche cittadini non facenti parte del Consiglio comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità previsti per la carica di Consigliere ed Assessore. Fermi restando gli obblighi di partecipazione previsti dalla legge, essi possono partecipare alle sedute del Consiglio e delle

Commissioni senza diritto di voto.

4. Il Sindaco nomina la Giunta comunale con proprio decreto.

5. Il Sindaco dà comunicazione al Consiglio della nomina della Giunta nella prima seduta successiva.

6. Il Sindaco, con proprio decreto, può revocare uno o più Assessori, nonché ridefinirne le competenze nel corso del mandato, dandone motivata comunicazione al Consiglio nella seduta successiva. Contestualmente alla revoca e comunque non oltre 30 giorni dalla data del decreto di revoca, il Sindaco provvede alla sostituzione degli Assessori e ne dà comunicazione al Consiglio nella seduta successiva.

7. In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica per altra causa degli Assessori, il Sindaco li sostituisce entro 30 giorni, dandone comunicazione al Consiglio nella prima adunanza successiva.

Art. 17. Consigliere delegato

1. Il Sindaco può nominare i Consiglieri comunali per lo svolgimento di particolari compiti relativi a specifiche materie definiti nell'ambito di deleghe speciali e per un periodo definito. La nomina è comunicata al Consiglio comunale.

2. Il Consigliere delegato partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni di Giunta comunale nelle quali si discutono temi attinenti al suo incarico.

3. La struttura comunale collabora con il Consigliere delegato nell'espletamento del proprio incarico.

Art. 18. Mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica se è approvata una mozione di sfiducia.

2. La mozione di sfiducia è proposta e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati.

3. Il Consiglio comunale è convocato per la discussione della mozione di sfiducia non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

4. Sulla mozione di sfiducia il Consiglio comunale delibera a voto palese per appello nominale.

5. La mozione è accolta se ottiene la maggioranza dei voti dei Consiglieri assegnati.

6. Se la mozione è approvata il Consiglio è sciolto ed è nominato un commissario.

SEZIONE III - IL SINDACO

Art. 19. Attribuzioni

1. Il Sindaco rappresenta il Comune, è l'organo responsabile della sua amministrazione e sovrintende al funzionamento degli uffici ed all'esecuzione degli atti.

2. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti comunali e sovrintende altresì alle funzioni statali, regionali e provinciali delegate al Comune.

3. Nelle occasioni in cui è richiesto, e nelle altre in cui risulti opportuno, porta a tracolla della spalla destra la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e del Comune.

4. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della rispettiva funzione.

5. In caso di assenza, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Vicesindaco, le rispettive funzioni sono esercitate dall'Assessore più anziano per età.

CAPO II - ALTRI ORGANI

Art. 20. Il Presidente del Consiglio

1. Il Sindaco è il Presidente del Consiglio comunale.
2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, la presidenza del Consiglio è nell'ordine assunta dal Vicesindaco, dall'Assessore più anziano d'età avente diritto al voto, dal Consigliere più anziano d'età.
3. Il Sindaco, nella sua qualità di Presidente del Consiglio, è organo istituzionale del Comune ed in particolare:
 - a) rappresenta il Consiglio comunale e ne coordina i lavori;
 - b) assicura il collegamento politico tra i gruppi consiliari;
 - c) assicura una adeguata e preventiva informazione ai Gruppi consiliari ed ai singoli Consiglieri delle questioni sottoposte al Consiglio;
 - d) propone la costituzione delle Commissioni consiliari e cura il coordinamento con le stesse per gli atti che devono essere sottoposti all'Assemblea;
 - e) promuove le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze;
 - f) promuove ogni azione necessaria per la tutela dei diritti dei Consiglieri comunali;
 - g) programma i lavori del Consiglio comunale e ne stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto delle richieste e proposte dell'Assemblea e della Giunta, delle commissioni, dei singoli Consiglieri, che risultano istruite ai sensi di legge;
 - h) promuove e coordina, la partecipazione del Consiglio alla definizione, adeguamento e controllo delle linee programmatiche;
 - i) cura rapporti periodici del Consiglio con l'organo di revisione economico-finanziaria e con il difensore civico;
 - j) adempie alle ulteriori funzioni previste dal regolamento.

Art. 21. Gruppi consiliari

1. I Consiglieri comunali comunicano per iscritto al Presidente del Consiglio il gruppo consiliare di appartenenza e il nominativo del capogruppo.
2. Ai gruppi consiliari sono inviati elenchi delle deliberazioni giuntali in concomitanza con il primo giorno di pubblicazione all'albo.

Art. 22. Il Consigliere comunale

1. Il Consigliere comunale rappresenta la comunità senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto.
2. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione o in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio comunale la relativa deliberazione.
3. Ciascun Consigliere può dimettersi dalla carica presentando le proprie dimissioni al Consiglio comunale; le dimissioni sono presentate con le modalità previste dalla legge, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono efficaci a decorrere dalla data di ricevimento da parte del Comune. Il Consiglio comunale deve procedere alla surrogazione del Consigliere dimessosi entro venti giorni dalla data di ricevimento delle dimissioni e comunque prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto.
4. Il Consigliere decade dalla carica nei casi previsti dalla legge o da questo Statuto; la decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale. Nella stessa seduta in cui il consigliere è dichiarato decaduto il Consiglio

comunale provvede alla relativa surroga e alla convalida del Consigliere subentrante.

5. Qualora il Consigliere ingiustificatamente non intervenga a due sedute successive, il Presidente del Consiglio, provvede a richiedere gli elementi giustificativi e ad informarlo dell'obbligo di partecipazione alla seduta successiva. Qualora l'assenza si protragga per tre sedute consecutive, in assenza di giustificati motivi, il Consiglio comunale assume le decisioni in merito alla relativa decadenza, valutando le motivazioni addotte dal Consigliere e deliberando a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati.

Art. 23. Commissioni

1. Il Consiglio comunale elegge i componenti delle Commissioni consiliari permanenti previste dal regolamento, ovvero, per l'esame di specifiche questioni, può istituire Commissioni consiliari speciali composte da Consiglieri e da altre persone, le quali partecipano ai lavori senza diritto di voto.

2. Nelle Commissioni di cui al comma 1 è garantita un'adeguata rappresentanza delle minoranze.

3. La Giunta comunale può istituire Commissioni diverse da quelle di cui al comma 1.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, i componenti delle Commissioni decadono al momento della perdita della carica in virtù della quale sono stati eletti e comunque alla data di proclamazione degli eletti del nuovo Consiglio comunale.

5. Fatte salve differenti disposizioni normative, le Commissioni la cui istituzione è prevista come obbligatoria da specifiche disposizioni di legge e che sono indispensabili per garantire le funzionalità del Comune, ferma restando la disciplina sulla prorogatio degli organi, scadono alla data di proclamazione degli eletti del nuovo Consiglio comunale, in caso di nomina consiliare, ovvero della nomina della nuova Giunta, in caso di nomina giuntale..

6. Per la procedura di votazione vedi successivo art. 26

CAPO III - INIZIATIVA PARTECIPAZIONE E CONTROLLO

Art. 24. Norme generali

1. Ciascun Consigliere ha diritto di esercitare l'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio ed inoltre di:

- a) partecipare alle sedute del Consiglio, prendere la parola e votare su ciascun oggetto all'ordine del giorno, , presentare proposte di deliberazione ed emendamenti alle proposte poste in discussione;
- b) presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini del giorno;
- c) formulare domande di attualità e ogni altro atto di sindacato politico su argomenti che riguardino il Comune.

2. Il Consigliere comunale, per l'effettivo esercizio delle proprie funzioni, ha diritto di prendere visione e di ottenere copia dei provvedimenti adottati dal Comune e degli atti preparatori in essi richiamati, nonché di avere tutti i documenti amministrativi e tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato.

Art. 25. Prerogative dell'opposizione

1. Il portavoce dell'opposizione è di norma il candidato alla carica di Sindaco che abbia ottenuto più voti dopo il Sindaco eletto. L'assemblea dei Consiglieri di opposizione può sostituire il portavoce con votazione palese a maggioranza assoluta degli aventi diritto.

2. In particolare il portavoce dell'opposizione può:

- a) prendere la parola in Consiglio subito dopo il Sindaco, nei modi e nei limiti stabiliti dal

regolamento;

- b) invitare il Sindaco a riferire in Consiglio su temi di interesse generale.

TITOLO IV 6 ELEZIONI, NOMINE E DESIGNAZIONI

Art. 26. Principi

1. Il Consiglio elegge i componenti di Commissioni o organismi dell'Amministrazione, nonché nomina o designa i rappresentanti del Comune presso enti, commissioni e organismi, qualora gli stessi debbano, per legge, per statuto o per regolamento essere scelti anche in rappresentanza delle minoranze politiche.
2. Salvo che non sia diversamente disposto, i rappresentanti medesimi, designati pubblicamente (dalla maggioranza e dalla minoranza), sono eletti con il sistema di votazione a voto limitato, a scrutinio segreto, tranne i casi di scelta per acclamazione.
3. Le persone nominate rappresentanti dal Comune nei vari Enti, dovranno relazionare annualmente al Consiglio sull'attività svolta.
4. Le designazioni di cui al comma 2, prevedono, di norma, una rappresentanza dei due generi. Qualora per oggettive ragioni non sia rispettato il principio di pari opportunità, ne è data puntuale motivazione.
5. Il Consiglio, qualora espressamente previsto dalla legge, nomina i propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni. La nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni è altrimenti effettuata dal Sindaco sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio.
6. Le nomine e le designazioni di cui al comma 4 sono di norma effettuate garantendo complessivamente almeno un posto ad entrambi i generi ed a tale principio sono informati i criteri d'indirizzo adottati dal Consiglio.

Art. 27. Esclusione delle cause di incompatibilità ed ineleggibilità

1. Gli incarichi e le funzioni conferite agli amministratori comunali, allorché il loro conferimento sia ritenuto necessario per la tutela degli interessi del Comune e/o per assicurare l'esercizio di servizi ed attività di pubblica utilità effettuato nell'interesse generale della Comunità, non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità.
2. Ricorrendo le condizioni suddette il Consiglio comunale, per le nomine allo stesso riservate dalla legge, motiva adeguatamente i relativi provvedimenti e nell'espressione degli indirizzi per la nomina da parte del Sindaco dei rappresentanti del comune presso enti, società, aziende ed istituzioni, definisce le motivazioni per le quali nell'effettuazione di particolari nomine o designazioni è da tener conto di quanto consentito dal precedente comma.
3. La nomina o la designazione di amministratori o di Consiglieri comunali in rappresentanza del Comune stesso presso enti, aziende, istituzioni, ovvero associazioni e fondazioni, senza scopo di lucro, operanti sul territorio ed impegnate in attività sociali, culturali, sportive, ricreative, educative, assistenziali, di beneficenza e di protezione civile ed ambientale di particolare interesse e rilievo per la comunità e con le quali il comune collabora, si considera connessa con il mandato elettivo ed è espletata in forza del principio di sussidiarietà.

TITOLO V 6 GARANZIE

Art. 28. Opposizioni e ricorsi

1. È ammesso ricorso in opposizione alla Giunta comunale, avverso le deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale, per motivi di legittimità e di merito.
2. Condizioni per la proposizione del ricorso sono:

- a) che sia presentato da un cittadino;
- b) che sia presentato non oltre l'ultimo giorno di pubblicazione della deliberazione;
- c) che siano indicati il provvedimento impugnato ed i vizi di legittimità e/o di merito dello stesso;
- d) che sia indicato il domicilio per il ricevimento degli atti relativi al procedimento nel territorio nel comune; in mancanza, il domicilio è da intendersi eletto presso la segreteria comunale.

3. La Giunta comunale, ricevuto il ricorso, dispone nella prima seduta utile le direttive in ordine all'attività istruttoria. Essa può pronunciare:

- a) la dichiarazione di inammissibilità del ricorso nel caso in cui sia presentato in totale assenza delle condizioni per la sua proposizione ai sensi del comma 2, lettere ãä, öb e öc;
- b) la dichiarazione di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato qualora ravvisi la sussistenza di gravi motivi e sussista un fumus in ordine ai motivi dell'impugnazione;
- c) la sospensione del procedimento per un periodo massimo di 90 giorni non prorogabili e non reiterabili al fine di acquisire elementi integrativi;
- d) la dichiarazione di rigetto o di accoglimento, anche parziale, del ricorso qualora questo abbia avuto ad oggetto una deliberazione adottata dalla Giunta comunale;
- e) la rimessione degli atti al Consiglio comunale per l'accoglimento od il rigetto del ricorso qualora il medesimo abbia ad oggetto l'impugnazione di una deliberazione adottata da tale organo, ovvero qualora il ricorso abbia ad oggetto una deliberazione della Giunta comunale per la quale sia rilevato il vizio di incompetenza.

4. La decisione finale deve essere assunta entro il termine di 90 giorni dalla proposizione del ricorso, fatta salva la facoltà di sospensione di cui al precedente comma. La decisione deve essere comunicata al ricorrente entro i successivi 10 giorni. Decorso il termine di 90 giorni senza che sia adottata la decisione finale, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti.

5. Contro il provvedimento impugnato è comunque esperibile, anche prima del decorso del termine per la formulazione del silenzio rigetto, il ricorso all'autorità giurisdizionale.

CAPO I 6 IL DIFENSORE CIVICO

Art. 29. Il Difensore civico

1. È assicurata ai cittadini la tutela non giurisdizionale del Difensore civico, organo indipendente ed imparziale che vigila sul corretto svolgimento dell'attività amministrativa ed interviene nei confronti di provvedimenti, atti, fatti, comportamenti ritardati, omessi o comunque irregolarmente compiuti dal Comune.

2. Il Difensore civico esercita le sue funzioni su richiesta dei cittadini singoli o associati oppure di propria iniziativa, a garanzia dell'imparzialità, della trasparenza e del buon andamento dell'azione amministrativa, nonché dei diritti di partecipazione riconosciuti da questo Statuto.

Art. 30. Incompatibilità e ineleggibilità

1. Al Difensore civico si applicano le cause di incompatibilità e ineleggibilità previste per la carica di Sindaco, nonché (in caso di attivazione dell'istituto a mezzo di convenzione), le cause previste dalla normativa provinciale in materia.

2. Sono inoltre ineleggibili alla carica di Difensore civico coloro che ricoprano o abbiano ricoperto, nel precedente mandato amministrativo, la carica di Sindaco, di Assessore o Consigliere dello stesso Comune.

3. Il Difensore civico non può, durante il mandato, svolgere attività politica nell'ambito di partiti o gruppi

politici.

4. Qualora sussista una causa di incompatibilità, o si verifichi successivamente alla nomina una causa di ineleggibilità, il Consiglio comunale invita il Difensore civico a rimuoverla. Ove non provveda entro il termine di 30 giorni, il Consiglio comunale, a maggioranza dei due terzi dei componenti assegnati, ne dichiara la decadenza dalla carica.

Art. 31. Attivazione dell'istituto

1. Il Consiglio comunale delibera, a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, di stipulare apposita convenzione con il Presidente del Consiglio provinciale per consentire di estendere le funzioni del Difensore civico provinciale anche all'Amministrazione comunale. La convenzione, secondo quanto previsto dalla disciplina provinciale, è gratuita per il Comune.

2. Con la convenzione il Consiglio impegna l'Amministrazione comunale a dare risposta agli interventi del Difensore civico, assicurandogli l'accesso agli uffici ed ai servizi nonché alle informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti.

3. Per quanto non disposto nel presente articolo, si applica la disciplina provinciale relativa all'istituto.

TITOLO VI ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Art. 32. Principi

1. L'ordinamento degli uffici si ispira a principi di efficienza organizzativa, di decentramento organizzativo, gestionale e operativo, nonché di economicità di gestione e di responsabilità personale, allo scopo di conseguire la massima efficacia nei risultati e la ottimizzazione dei servizi resi alla comunità.

2. L'organizzazione e il funzionamento delle strutture devono rispondere ad esigenze di trasparenza, di partecipazione e di agevole accesso dei cittadini all'informazione e agli atti del Comune.

3. L'assetto organizzativo si informa ai criteri della gestione per obiettivi, del collegamento fra flussi informativi e responsabilità decisionali, della corresponsabilizzazione di tutto il personale per il perseguimento degli obiettivi, della verifica dei risultati conseguiti, dell'incentivazione collegata agli obiettivi raggiunti e alla crescita della qualificazione professionale.

Art. 33. Forma di gestione amministrativa

1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 4 del presente articolo, al Segretario comunale spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del Comune, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

2. Fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 4 del presente articolo, il Segretario è responsabile del risultato dell'attività svolta dal Comune, della realizzazione dei programmi e dei progetti affidati in relazione agli obiettivi, dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione funzionale del personale.

3. Alcune delle funzioni di cui al comma 1, possono essere attribuite, nei limiti stabiliti dalla legge a dipendenti preposti ad un Servizio del Comune, che assumono la responsabilità di cui al comma 2 in relazione alle specifiche competenze conferite.

4. Gli articoli 35 e 36 del presente Statuto, attribuiscono alcuni degli atti connessi all'esercizio delle

funzioni di cui al comma 1 alla competenza ed alla responsabilità rispettivamente del Sindaco e della Giunta.

Art. 34. Organizzazione

1. Il Comune, con regolamento, definisce l'articolazione della propria struttura organizzativa.
2. La Giunta comunale, sulla base dell'articolazione organizzativa del Comune:
 - a) attribuisce le funzioni di cui all'articolo 33 comma 3;
 - b) individua la competenza all'adozione degli atti inerenti le funzioni di cui all'art. 33 commi 1 e 3;
 - c) individua le responsabilità ed i poteri in ordine all'attività istruttoria e ad ogni altro adempimento procedimentale;
 - d) chiarisce i limiti della delega delle competenze di cui alle lettere a), b), e c) del presente comma.
3. Il Sindaco nomina i preposti alle strutture organizzative dell'Ente, cui competono le funzioni di cui al comma 2 lettera a) e per quanto di competenza del Segretario, l'adozione degli atti di cui al comma 2 lettera b) e la responsabilità dei procedimenti di cui al comma 2 lettera c).
4. La Giunta, con gli strumenti di programmazione, assegna obiettivi al segretario comunale ed ai preposti alle strutture organizzative cui siano attribuite funzioni e atti di gestione, unitamente alle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie per il conseguimento.

Art. 35. Atti di natura tecnico gestionale di competenza del Sindaco

1. Il Sindaco adotta gli atti di natura tecnico gestionale ad esso espressamente rimessi dalla legislazione vigente.
2. Al Sindaco è inoltre attribuita la competenza a:
 - a) rilasciare le autorizzazioni, concessioni, attestazioni, dichiarazioni, certificazioni e prese d'atto;
 - b) adottare le ordinanze;
 - c) stipulare gli accordi ed i contratti (sia scritture private che atti pubblici) e le convenzioni di ogni genere;
 - d) adottare gli ordini di servizio nei confronti del Segretario comunale;
 - e) adottare gli ulteriori atti di natura tecnico gestionale ad esso espressamente riservati dai regolamenti.
3. Gli atti di cui al comma 1 e di cui al comma 2 lettere a), b), c) ed e) attribuiti al Sindaco in qualità di capo dell'Amministrazione, possono essere delegati ad Assessori o soggetti contrattualmente qualificati, mediante apposito atto specificante la durata ed i limiti della delega.
4. Il Sindaco o gli Assessori, nell'adozione degli atti di natura tecnico gestionale di cui al presente articolo, si avvalgono della collaborazione del Segretario comunale e degli Uffici, che rilasciano i pareri ad essi richiesti e garantiscono comunque l'efficace ed efficiente svolgimento del procedimento, sino all'emanazione dell'atto conclusivo.

Art. 36. Atti di natura tecnico gestionale di competenza della Giunta

1. La Giunta comunale, ove non diversamente disposto dai regolamenti, adotta gli atti comportanti impegno di spesa superiore ad euro 50.000,00 (al netto degli oneri vari: IVA, fiscali, previdenza, ecc.) e comunque:
 - a) gestisce il fondo spese di rappresentanza;
 - b) fatte salve le competenze attribuite al Consiglio, approva i progetti di opere pubbliche, le relative varianti, le contabilità finali e le perizie di somma urgenza;
 - c) affida gli incarichi professionali e le collaborazioni esterne;

d) concede i sussidi o i contributi comunque denominati;

e) fatte salve le competenze attribuite al Consiglio, concede a terzi l'uso di beni e la gestione dei servizi;

f) individua il contraente ove per espresse disposizioni di legge si possa procedere prescindendo da confronti comunque denominati o, in caso contrario, definisce i criteri per l'individuazione dei soggetti da invitare ai confronti; Nel caso in cui un eventuale atto specifico programmatico d'indirizzo giuntale individua puntualmente la somma da pagare, la ragione del credito ed il soggetto creditore (affido a trattativa privata diretta, permuta, erogazione contributi, ecc.) la Giunta stessa darà corso anche all'impegno della relativa spesa e ad ogni ulteriore provvedimento al fine di evitare una successiva determinazione da parte del responsabile del servizio competente. Tali deliberazioni possono configurarsi infatti come atti di amministrazione diretta (e non di indirizzo) i cui contenuti, anche di dettaglio, sono spesso integralmente definiti dalla Giunta, con la conseguenza che un eventuale atto successivo, adottato dall'organo di gestione, si ridurrebbe esclusivamente ad impegnare la spesa con un'inutile duplicazione di attività (e, quindi un aggravamento del procedimento, vietato dalla legge) in quanto per la realizzazione di un unico risultato sarebbero necessari due atti.

g) nomina le commissioni giudicatrici di gara o di concorso (ad esclusione delle procedure assunzioni a tempo determinato);

h) delibera l'apposizione, la sospensione e la variazione del vincolo di uso civico (l'estinzione è di competenza del Consiglio comunale);

i) adotta gli ulteriori atti di natura tecnico gestionale ad essa espressamente riservati dai regolamenti.

2. Alla Giunta, nell'adozione degli atti di natura tecnico gestionale di cui al comma 1, è assicurata la collaborazione del Segretario comunale e degli Uffici, che esprimono i pareri ad essi rimessi dall'ordinamento vigente sulle proposte di deliberazione e garantiscono comunque l'efficace ed efficiente svolgimento del procedimento, sino all'emaneazione dell'atto conclusivo.

Art. 37. Il Segretario comunale

1. Il segretario comunale attua le direttive ed adempie ai compiti affidatigli dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente.

2. Il segretario comunale è il funzionario più elevato in grado del Comune, è capo del personale ed ha funzione di direzione, di sintesi e di raccordo della struttura burocratica con gli organi di governo.

3. Il segretario comunale, oltre alle competenze di cui all'articolo 33 commi 1 e 2:

a) partecipa alle riunioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale e ne redige i verbali apponendovi la propria firma congiuntamente a quella del Sindaco;

b) coordina le strutture organizzative del Comune, cura l'attuazione dei provvedimenti e provvede per la loro pubblicazione ed ai relativi atti esecutivi;

c) presta alle strutture organizzative consulenza giuridica, ne coordina l'attività e dirime eventuali conflitti di competenza;

d) in assenza di disposizioni regolamentari è responsabile dell'istruttoria di tutti gli atti rimessi alla competenza del Comune, fatta salva la possibilità di attribuire ad altri soggetti la responsabilità dei singoli procedimenti;

e) roga i contratti nei quali l'Ente è parte e autentica le sottoscrizioni nelle scritture private e negli atti unilaterali nell'interesse del Comune;

f) esercita ogni altra attribuzione affidatagli dalle legge, dallo Statuto e dai regolamenti vigenti.

4. Con regolamento sono disciplinati i rapporti di coordinamento tra il segretario e i preposti alle strutture

organizzative, distinguendone le responsabilità e salvaguardando la reciproca professionalità.

Art. 38. Presidenza delle commissioni giudicatrici di concorso

1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge per le modalità di copertura del posto di segretario comunale, le commissioni giudicatrici di concorso sono presiedute dal segretario comunale o da chi ne fa le funzioni.

Art. 39. Rappresentanza in giudizio

1. Il Sindaco, di norma, rappresenta il Comune in giudizio, in esecuzione di specifiche deliberazioni di autorizzazione della Giunta, per resistere a liti intentate avverso atti del Comune o promosse dallo stesso.

2. Per gli atti di natura tributaria locale il funzionario responsabile del tributo, qualora nominato dalla Giunta, rappresenta il Comune in giudizio.

3. Il patrocinio in giudizio può essere esercitato da personale comunale, qualora previsto da specifiche disposizioni di legge.

TITOLO VII - ATTIVITÀ

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 40. Enunciazione dei principi generali

1. Il Comune osserva i principi di imparzialità, leale collaborazione, libera concorrenza, sussidiarietà e proporzionalità.

2. L'attività del Comune è retta dai criteri di semplicità, economicità, efficacia, trasparenza e pubblicità.

3. Il Comune nell'adozione di atti di natura non autoritativa agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.

Art. 41. Convocazioni e comunicazioni

1. Le convocazioni alle sedute e le altre comunicazioni ai soggetti che partecipino alle attività istituzionali del Comune, sono effettuate di norma mediante l'utilizzo di mezzi telematici, nei casi in cui l'ordinamento riconosca agli stessi pieno valore legale.

2. Con regolamento sono disciplinate le modalità di attuazione del comma 1.

Art. 42. Pubblicazione degli atti generali, amministrativi, normativi, ecc.

1. Lo statuto, i regolamenti e le fonti di interpretazione sono inseriti nella Raccolta normativa del Comune. Essi sono resi pubblici in modo da favorire la più ampia conoscenza da parte dei cittadini ed interessati.

2. Ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente in materia, con la pubblicità di cui al comma 1., anche tramite strumenti informatici, e ove essa sia integrale, la libertà di accesso a detti documenti si intende realizzata.

3. A tal fine, fermo restando quanto previsto dall'ordinamento in merito alle modalità ed agli effetti della pubblicazione delle deliberazioni e salvo che la legge non disponga diversamente, l'Amministrazione si impegna a curare la pubblicazione degli atti normativi e/o amministrativi (delibere, determine, regolamenti) anche con strumenti informatici quali la pubblicazione integrale sul sito web del Comune.

Art. 43. Diritto di accesso agli atti ed alle informazioni

1. Con regolamento sono disciplinati modalità e termini per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi ed alle informazioni da parte degli interessati, singoli o associati, dei cittadini, dei Consiglieri comunali, dei componenti delle Commissioni e delle Consulte e dei Revisori dei conti.
2. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

CAPO II - L'ATTIVITÀ NORMATIVA

Art. 44. I Regolamenti

1. Il Comune ha potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle proprie funzioni ed approva i regolamenti previsti da leggi della Provincia, della Regione e dello Stato.
2. I regolamenti comunali sono approvati dal Consiglio comunale.
3. Il Comune conserva in apposito archivio i regolamenti vigenti, favorendo la consultazione e l'estrazione di copia da parte di chiunque.

Art. 45. Le ordinanze

1. Il Sindaco, quale capo dell'Amministrazione comunale, nei casi previsti dalla legge o dai regolamenti, può emanare ordinanze anche a carattere normativo.
2. Il Sindaco, quale Ufficiale di governo, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità e di igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

Art. 46. Sanzioni amministrative

1. La violazione dei regolamenti e delle ordinanze comunali, comporta, nei casi non disciplinati dalla legge, l'applicazione delle sanzioni amministrative determinate dal Comune con proprie disposizioni regolamentari, entro i limiti previsti dall'ordinamento.

CAPO III - IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 47. Procedimento amministrativo

1. L'attività amministrativa del Comune è regolata secondo quanto previsto dalla legge provinciale sul procedimento amministrativo.
2. Il Comune individua il termine entro il quale ciascun procedimento deve concludersi. Qualora non previsto espressamente, esso si intende di 90 giorni.

Art. 48. Istruttoria pubblica

1. Nei procedimenti amministrativi concernenti la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale e salvo il rispetto delle norme stabilite per ciascuno di essi l'adozione dell'atto finale può essere preceduta da istruttoria pubblica intesa quale occasione di confronto, verifica, acquisizione di elementi utili.
2. La comunicazione è formulata per avviso pubblico ed annuncio all'albo pretorio del Comune.
3. Con regolamento il Comune disciplina le modalità di svolgimento, le forme di pubblicità e i termini

entro i quali deve concludersi l'istruttoria pubblica.

Art. 49. Regolamento sul procedimento

1. Il Comune disciplina con regolamento :
 - a) le modalità per garantire ai soggetti interessati un'adeguata partecipazione;
 - b) le modalità di risoluzione dei conflitti di competenza e le forme di collaborazione tra i responsabili di singole fasi o subprocedimenti;
 - c) ogni altra disposizione ritenuta rilevante ai fini di una corretta gestione dei procedimenti.
2. Il Comune favorisce la sottoscrizione degli accordi tesi ad un'efficiente gestione dei procedimenti amministrativi per i quali sia previsto il coinvolgimento di più Enti.

CAPO IV - INTERVENTI ECONOMICI

Art. 50. Principi

1. Il Comune, per promuovere lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione, ha facoltà di intervenire anche in relazione a ambiti o materie non rientranti nella propria diretta competenza.
2. I criteri per la concessione di benefici economici, sussidi o contributi comunque denominati, sono determinati dal regolamento nel rispetto dell'ordinamento vigente ed in particolare della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.
3. 1. Il Comune garantisce la copertura finanziaria degli oneri di gestione sopportati dalle locali Pro-Loco e Unione Sportiva. La Pro-Loco e l'Unione Sportiva sono sottoposte alla vigilanza e al controllo dell'Amministrazione comunale alla quale dovranno essere trasmessi, per conoscenza, lo statuto e sue variazioni, i piani di attività, le nomine delle cariche sociali, nonché le deliberazioni relative all'acquisto e alienazione di beni immobili. Le Associazioni dovranno altresì trasmettere obbligatoriamente i Bilanci preventivi ed i conti consuntivi per il controllo e l'approvazione, anche ai fini dell'erogazione dei contributi. La comunicazione di questi ultimi atti dovrà intervenire entro 10 giorni dalla loro adozione.

TITOLO VIII 6 CONTABILITA' E FINANZA

Art. 51. Linee programmatiche

1. Il Sindaco neo eletto, entro 60 giorni dalla proclamazione, sentita la Giunta comunale, definisce le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato e le riporta in un documento, eventualmente dettagliato per programmi, nel quale indica le linee strategiche dell'Amministrazione in relazione ai bisogni della Comunità.
2. Il Consiglio comunale è convocato per l'approvazione di tale documento non prima di 15 giorni dall'invio della proposta ai Consiglieri.
3. Il documento approvato è trasmesso al Consiglio delle Autonomie locali.
4. Le linee programmatiche di mandato sono adeguate dal Consiglio comunale, su proposta del Sindaco, della Giunta comunale o di un quinto dei Consiglieri, solo a seguito di sopravvenuti fatti o esigenze emersi in ambito locale.
5. Il Consiglio, in occasione della ricognizione dello stato di attuazione dei programmi, verifica la realizzazione da parte di Sindaco e Assessori delle linee programmatiche di mandato ed eventualmente ne dispone l'adeguamento.

6. Al termine del mandato, il Sindaco presenta al Consiglio, che ne prende atto, una relazione finale circa l'attuazione delle linee programmatiche.

Art. 52. Programmazione finanziaria - controllo

1. Il Consiglio comunale, tenuto conto delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato, approva gli strumenti di programmazione finanziaria ad esso rimessi dall'ordinamento vigente ed in particolare:

- a) la relazione previsionale e programmatica, comprensiva del programma generale delle opere pubbliche;
- b) il bilancio di previsione pluriennale;
- c) il bilancio di previsione annuale.

2. La Giunta comunale relaziona al Consiglio sullo stato di attuazione dei programmi.

3. La Giunta propone all'approvazione del Consiglio il rendiconto della gestione fornendo informazioni sull'andamento finanziario, economico e patrimoniale del Comune, nonché sui programmi realizzati ed in corso di realizzazione;

Art. 53. Gestione - controllo

1. La Giunta comunale definisce gli strumenti di gestione, assicurando che l'attività del Comune sia organizzata con efficienza ed economicità, per il perseguimento di obiettivi funzionali ai programmi approvati dal Consiglio.

2. Con il controllo di gestione, mediante un costante processo di verifica e correzione dell'attività posta in essere dal Comune, è garantita una corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche ed il conseguimento degli obiettivi assegnati ai soggetti incaricati della gestione.

3. La verifica del raggiungimento dei risultati rispetto agli obiettivi, fornisce gli elementi di giudizio per la valutazione dei responsabili ai quali è stata affidata la gestione delle risorse del Comune.

4. Il regolamento di contabilità definisce i criteri generali per l'esercizio delle funzioni di controllo di cui al presente articolo.

Art. 54. La gestione del patrimonio

1. I beni patrimoniali del Comune possono essere concessi in comodato d'uso gratuito esclusivamente per motivi di pubblico interesse.

2. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore, si presentino opportunità di trasformazioni patrimoniali o sia necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie straordinarie dell'Ente.

3. Con regolamento sono determinate le modalità di attuazione del presente articolo.

Art. 55. Servizio di tesoreria

1. Il Comune si avvale di un servizio di tesoreria.

2. L'affidamento del servizio è effettuato, sulla base di una convenzione, deliberata in conformità all'apposito capitolato speciale d'appalto e secondo quanto stabilito dal regolamento comunale di contabilità.

3. Nei limiti riconosciuti dalla legge, il Consiglio comunale definisce le modalità di riscossione volontaria o coattiva delle entrate tributarie, patrimoniali e assimilate.

Art. 56. Il revisore dei conti

1. Il revisore dei conti svolge le funzioni attribuite dalla legge e dallo Statuto con la collaborazione degli Uffici del Comune.
2. Il Sindaco può invitare/richiedere la presenza del revisore dei conti a partecipare alle sedute della Giunta e del Consiglio per relazionare su specifici argomenti;
3. Il revisore dei conti può comunque partecipare alle sedute del Consiglio comunale.

TITOLO IX - I SERVIZI PUBBLICI

Art. 57. Norme generali

1. I servizi pubblici locali sono disciplinati dalla legge regionale e dalla legge provinciale, nel rispetto degli obblighi della normativa comunitaria.
2. La gestione dei servizi pubblici locali, in qualsiasi forma effettuata, si ispira ai principi di eguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, efficienza ed efficacia.
3. La scelta delle forme organizzative di gestione dei servizi pubblici, tra quelle consentite dalla normativa vigente, deve essere preceduta dalla valutazione dell'adeguatezza dell'ambito territoriale comunale sotto il profilo dell'economicità e dell'efficienza, dovendo, in caso contrario, essere privilegiate forme di gestione intercomunale.
4. Le funzioni di vigilanza e di controllo nei confronti dei soggetti cui è affidata la gestione dei servizi pubblici è svolta dal Comune, anche in forma associata, attraverso strutture specificamente qualificate.
5. La determinazione delle tariffe dei servizi pubblici deve essere ispirata al principio della copertura dei costi di gestione e deve essere accompagnata da una relazione sulla valutazione dei costi e dei ricavi di gestione previsti, nonché sul tasso di copertura dei costi dei servizi.

Art. 58. Tariffe

1. L'istituzione delle tariffe relative all'utilizzo di beni e servizi pubblici e i relativi aggiornamenti, spettano alla Giunta comunale in coerenza con gli indirizzi di programmazione finanziaria.
2. Spetta al Consiglio comunale la determinazione delle tariffe relative ai servizi pubblici locali nei seguenti casi:
 - a) servizi gestiti in forma indiretta, qualora la tariffa costituisca parte essenziale del contratto di servizio;
 - b) in ogni caso, qualora la determinazione delle tariffe sia rimessa dalla legge ai regolamenti comunali.
3. Le tariffe sono deliberate entro il 31 dicembre antecedente l'anno di loro decorrenza e comunque entro i termini di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio cui si riferiscono.
4. Si prescinde dal termine di cui al comma 3 per le tariffe determinate in seguito all'assunzione di nuovi servizi pubblici.

Art. 59. L'acqua come bene comune

1. Il Comune riconosce:
 - il Diritto umano all'acqua, ossia l'accesso all'acqua come diritto umano, universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell'acqua come bene comune pubblico;
 - il principio della proprietà e gestione pubblica del servizio idrico integrato e che tutte le acque, superficiali e sotterranee, anche se non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa da utilizzare secondo

- criteri di solidarietà;
- che il servizio idrico integrato è un servizio pubblico locale "non a scopo di lucro", in quanto servizio pubblico essenziale per garantire l'accesso all'acqua per tutti e pari dignità umana a tutti i cittadini, e quindi la cui gestione non deve rispondere a logiche di profitto

TITOLO X - LA RELIGIOSITÀ

Art. 60. Principio ispiratore

1. Il Comune di Carisolo riconosce la libertà di culto da parte di tutte le religioni organizzate e riconosciute secondo i principi e le disposizioni dell'ordinamento giuridico italiano.

Art. 61. Chiesa cattolica e altre organizzazioni religiose

1. Il Comune riconosce l'importanza della Chiesa Cattolica Romana in quanto collegata alle tradizioni storiche e culturali della popolazione locale.
2. Il Comune riconosce le cerimonie collegate al diffuso sentimento religioso della propria popolazione e conferma la propria presenza ufficiale mediante deputazione comunale (ai riti cattolici della SS. Messa e processione del Corpus Domini, del Santo Patrono e di altre funzioni individuate dagli organi comunali anche su richiesta delle forme associative).

TITOLO XI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 62. Revisioni dello statuto

1. Per revisione dello Statuto si intende sia l'adozione di un testo integralmente nuovo, che la parziale modifica dell'articolato vigente.
2. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati; qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in due successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte consecutive la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto produce effetti solo a seguito dell'entrata in vigore di un nuovo Statuto.
4. Fatti salvi gli obblighi di adeguamento previsti dalla legge, le revisioni dello Statuto possono essere attuate, purché sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dell'ultima revisione.

Art. 63. Norme transitorie

1. Per i procedimenti non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del presente Statuto continua ad applicarsi la disciplina previgente.
2. Sino a diversa determinazione adottata dagli organi competenti, per l'effettiva partecipazione alle sedute del Consiglio e per non più di una seduta al giorno, nonché delle Commissioni consiliari permanenti, formalmente istituite e convocate, è corrisposto ai Consiglieri che non godono dell'indennità di carica, un gettone di presenza quantificato nella somma stabilita dalla Legge Regionale.
3. Le disposizioni di cui al comma precedente trovano applicazione con riferimento alle elezioni, nomine e designazioni effettuate successivamente alla data di entrata in vigore di questo Statuto.

Art. 64. Disposizioni finali

1. Lo Statuto, dopo l'approvazione, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi, nonché inviato in copia, non appena esecutivo, alla Giunta regionale ed al Commissario del Governo della Provincia autonoma di Trento.
2. Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'albo pretorio del Comune.
3. Spetta al Consiglio comunale l'interpretazione autentica delle norme dello Statuto, secondo i criteri ermeneutici delle norme giuridiche di cui alle pre leggi del Codice civile.

**ARTICOLO 23 bis COMMA 2
DEL CODICE DI AMMINISTRAZIONE DIGITALE**
(Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm. e ii.)

Le copie e gli estratti informatici del documento informatico **hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte** se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta.
Resta fermo, ove previsto, l'obbligo di conservazione dell'originale informatico